

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 novembre 2022, n. 387

Proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, giusta D.D. Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 192 del 18.11.2016, avente oggetto "D.Lgs n.152/06 e s.m.i., L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Valutazione di Impatto ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Paesaggistica - Realizzazione condotta sottomarina scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi in loc. "Torre Calderina" in agro di Molfetta - Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti, 36 - Bari", già oggetto di proroga di dodici mesi, giusta D.D. n.73 del 09.03.2021. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a., sede legale in Via Cognetti n.36 - 70121 Bari

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VInca

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.*".

VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.*".

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti"

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 16 luglio 2018, n. 32 *“Disciplina in materia di emissioni odorogene”* e smi”.
- il R.R. 22.maggio 2017 n. 13 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”*.
- il R.R. 10 maggio 2016 n.6 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* e smi;
- la DGR 27 settembre 2021 n.1515 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”*
- le norme ed i regolamenti vigenti, nazionali e regionali, inerenti al trattamento dei rifiuti.

DATO ATTO CHE:

- con D.D. n. 192 del 18.11.2016, pubblicata su BURP n. 138 del 01.12.2016, in applicazione della formulazione D. Lgs. 152/2006 e smi allora in vigore e della L.R. 11/2001 e smi, per il progetto proposto dalla società Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Via Cognetti n.36 - 70121 Bari:
 - o è stato espresso *“parere favorevole di compatibilità ambientale ed incidenza ambientale”* condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni impartite;
 - o è stata rilasciata *“Autorizzazione Paesaggistica regionale”* nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota del Servizio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/8163 del 13.9.2016;
- il progetto presentato dalla società Acquedotto Pugliese SpA, di cui al procedimento conclusosi con la D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 192 del 18.11.2016, aveva ad oggetto:
 - o la realizzazione della condotta di scarico sottomarina delle acque reflue depurate provenienti dai comuni di Bisceglie, Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta, in località torre Calderina;
 - o la realizzazione dell’impianto di sollevamento;
 - o adeguamento dei manufatti esistenti e realizzazione di nuovi manufatti per il collegamento idraulico tra le condotte provenienti dagli impianti di depurazione e l’impianto di sollevamento;
- D.D. del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia n. 73 del 09.03.2021, pubblicata su BURP n. 40 del 18.03.2021, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, è stato determinato:
 - o di estendere le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n.192 del 18.11.2016 alla nuova area di varo, individuata da Catasto del Comune di Molfetta al Foglio n.15 p.lle n. 62-61-139-138-636-637-638-90-89-87-88-140-191-192, come specificato nell’elaborato agli atti del procedimento identificato con IDVIA 591 *“II048I-PE-ALL-01 - rev 201214.pdf”*;
 - o di prorogare la validità temporale della D.D. n.192 del 18.11.2016 di dodici mesi, come da richiesta di cui alla nota prot. n. 80214 del 18.12.2020 di Acquedotto Pugliese SpA.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 61011 – U del 10.10.2022, trasmessa a mezzo pec in data 10.10.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12841 del 17.10.2022, il Proponente ha richiesto, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, *“ulteriore proroga, cautelativamente, di ulteriori 4 anni*

della validità del provvedimento n. 192 del 18/11/2016 della Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia, già prorogata di un anno con richiamato Atto Dirigenziale prot. n. 73 del 09/03/2021, innovando la scadenza a tutto il 18/11/2026.”;

RILEVATO CHE l’istanza trasmessa dal Proponente è stata inviata prima della scadenza dell’efficacia temporale della D.D. n.192 del 18.11.2016, come prorogata con D.D. n.73 del 09.03.2021, nonché per effetto delle disposizioni di cui all’art. 103 co.3 del D. L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 e successivamente modificato dall’art. 3 bis c.1 lett. a del D.L. n. 125/2020 convertito con L. n. 159/20.

EVIDENZIATO che:

- il comma 5, art. 14 della l.r. n. 11/2001, così come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 4/2014 dispone che: *“L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.”;*
- l’art. 26 co.6 del D.Lgs. 152/2006, come vigente per il provvedimento DD. n. 47 del 30.03.2017, stabilisce che: *“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. ...(omissis)... Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata ... (omissis)...”;*
- l’art.2 co.5 del d. Lgs. 152/2006 come vigente in data odierna, dispone che: *“...(omissis)... Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute), di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”.*

RILEVATO che la verifica della validità delle valutazioni di impatto ambientale di cui alla D.D. n.192 del 18.11.2016 e successiva D.D. n.73 del 09.03.2021 si concretizza, sostanzialmente:

- con riferimento al quadro programmatico ed alle sopravvenute norme in materia di tutela delle matrici ambientali, nell’accertamento della conformità del progetto;
- con riferimento allo stato dei luoghi ovvero delle matrici ambientali, nell’appurare l’assenza di sopravvenute rilevanti modificazioni.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo *de quo* è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VALUTATI i contenuti e viste le dichiarazioni/informazioni riportate nota di Acquedotto Pugliese Spa, prot. n. 61011 – U del 10.10.2022, con particolare riferimento a:

- pag.1/2 con riferimento alle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla D.D. n.192 del 18.11.2016:
 - *“questa Società con nota prot. n. 57476 in data 14/09/2020 ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al progetto esecutivo all’Arpa Puglia che con nota prot. n. 62303 in data 14/09/2021 lo ha condiviso.”;*

- *“in data 23/11/2021 è stato stipulato apposito Accordo Organizzativo (Convenzione) tra Acquedotto Pugliese S.p.A. ed il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, “CoNISMa” per lo svolgimento di quanto previsto nel suddetto Piano di Monitoraggio Ambientale”;*
- *“Con nota prot. n. 31119 in data 17/05/2022 questa Società ha comunicato di aver provveduto ad avviare e completare i campionamenti previsti nella fase ante-operam del Piano di Monitoraggio Ambientale sia per il periodo autunno inverno che primavera – estate”;*
- pag. 2/2 con riferimento al contesto ambientale:
 - *“il progetto in questione non ha subito modifiche e variazioni di sorta;*
 - *lo stato dei luoghi in cui saranno realizzate le opere in progetto non hanno subito significativi mutamenti rispetto al contesto ambientale in essere al momento della pubblicazione del suddetto Atto Dirigenziale;*
 - *non è variata la tipologia e la magnitudo degli impatti sulle componenti ambientali, in fase di costruzione e di esercizio delle opere”.*
- pag. 2/2 con riferimento ai lavori:
 - *“l’A.T.I. Appaltatrice con nota in data 15/03/2021 ha provveduto a richiedere, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, al Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico della Città Metropolitana di Bari autorizzazione allo scarico in mare delle acque di infiltrazione da cantiere in località “Torre Calderina” nel Comune di Molfetta, che con successiva Determina Dirigenziale n. 1001 in data 22/02/2022 ha rilasciato la suddetta autorizzazione”;*
 - *per la realizzazione del tratto di condotta sottomarina prevista con tecnologia T.O.C., l’A.T.I. Appaltatrice ha comunicato di aver contattato n. 2 operatori dotati del macchinario del tipo “MEGA” necessario per eseguire tale lavorazione: Società “Anese” con sede operativa a Concordia Sagittaria (Italia) e Società “Beltps” di nazionalità russa con sede operativa a Minsk (Bielorussia). Pertanto l’A.T.I. Appaltatrice ha evidenziato che, per effetto del richiamato conflitto, la Società “Beltps” non risultava più disponibile, mentre la Società “Anese” aveva comunicato propria disponibilità ad eseguire la lavorazioni ma con possibilità operativa non prima di gennaio 2024. In considerazione di quanto su esposto, la stessa A.T.I. Appaltatrice ha comunicato che i lavori non si sarebbero potuti concludere prima di gennaio 2025”.*

PRESO ATTO:

- del completamento dei campionamenti previsti nella fase ante-operam del Piano di Monitoraggio Ambientale sia per il periodo autunno inverno che primavera – estate;
- della condivisione del Piano di monitoraggio ambientale da parte di ARPA Puglia.

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui al titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché l’art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento in oggetto, avviato su istanza di Acquedotto Pugliese S.p.a., sede legale in Via Cognetti n.36 - 70121 Bari.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa condotta dal Servizio Via e VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di prorogare di ulteriori 4 anni, e pertanto sino al 18.11.2026, l'efficace temporale del "*parere favorevole di compatibilità ambientale ed incidenza ambientale*" espresso con D.D. n.192 del 18.11.2016 e successiva D.D. n.73 del 09.03.2021, come da richiesta di cui alla nota prot. n. 61011 -U del 10.10.2022 di Acquedotto Pugliese S.p.A;
- che il presente provvedimento estende esclusivamente l'efficacia temporale del giudizio di compatibilità ambientale comprensivo di valutazione di incidenza di cui alla D.D. n. 192 del 18.11.2016 e successiva D.D. n.73 del 09.03.2021, e non anche l'efficacia dei titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella medesima D.D., nonché alla stessa allegati, che sono rinnovati e riesaminati, controllati e sanzionati con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Acquedotto Pugliese S.p.a., sede legale in Via Cognetti n.36 - 70121 Bari
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - o Comune di Molfetta;

- Città Metropolitana di Bari;
- Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA Puglia;
- ASL;
- Sezioni/Servizi Regionali:
 - Risorse Idriche;
 - Demanio;
 - Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da composta da n.8 (otto) facciate, compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- f) è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA

Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio VIA e VInCA, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Funzionario Istruttore

ing. Ljuba Tornese